



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

Ordinanza n. 99 del 03-04-2020

OGGETTO: proroga delle deroga all'orario di conferimento dei rifiuti sino al 14.04.2020.

Il Sindaco

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 86 del 16.03.2020, con la quale è stata disposto che, temporaneamente e in parziale deroga alle proprie precedenti Ordinanze n. 26 e n. 28, fermo restando il calendario per le tipologie, il conferimento dei rifiuti, **nelle zone servite dal porta a porta, dovrà avvenire dalle ore 19:00 alle ore 24:00;**

letto

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020 recante "Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020" riguardante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 23 del 22.03.2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19-. Ordinanza ai sensi dell'art 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL.. Rilevazione e controlli dei rientri nella Regione Campania";

Dato atto

che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto

dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e numero dei casi positivi verificatisi sul territorio comunale;

Considerato che

le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

appare necessario procedere in virtù delle normative e circolari emanate e intervenire in via precauzionale, con provvedimenti contingibili ed urgenti;



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

Visto l'art. . 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/00 secondo cui *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."*;

Ritenuto pertanto, che persistono tutte le ragioni già rappresentate ed esposte nell'ordinanza sindacale innanzi richiamata, che abbiansi quivi da ritenersi per ripetute e trascritte e pertanto di prorogare l'efficacia di quanto disposto con la stessa sino a tutto il 14 aprile 2020;

Dato atto che la presente sarà inviata alla Prefettura di Napoli;

Visto

- il T. U. degli Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;
- D, Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e ss. mm e ii.
- lo Statuto comunale.

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, che l'efficacia dell'ordinanza sindacale n. 86 dell'16.03.2020 è prorogata sino al 14.04.2020.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza), l'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa ai seguenti Enti:

- a) Prefetto di Napoli;
- b) Carabinieri di Torre del Greco;
- c) Guardia di Finanza di Torre del Greco;
- d) Polizia di Stato Torre del Greco;
- e) Polizia Municipale
- f) Direzione Sanitaria A.S.L. "Bottazzi"
- g) Buttol srl.

che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet dell'Ente, e portata a conoscenza della cittadinanza attraverso i mezzi di informazione.

che la presente Ordinanza Sindacale entri in vigore alla data di pubblicazione.

AVVERTE CHE

Fatti salvi i divieti e le sanzioni già previste delle altre ordinanze sindacali vigenti in materia, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta, se non diversamente stabilito e fatto salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

Si rammenta che è vietato, nell'intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata. Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006 che vanno da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee è punita con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 ad € 26.000,00, se si tratta di rifiuti non pericolosi, e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni con l'ammenda da € 2.600,00 ad € 26.000,00, se si tratta di rifiuti pericolosi;



Il sindaco
Dott. Giovanni Palomba